

Legge regionale 28 maggio 2004, n.27

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche della Toscana).

ARTICOLO 1

(Modifica dell'articolo 5 della LR 30/2003)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche della Toscana) e' sostituito dal seguente:

"2. Gli imprenditori agricoli autorizzati all'esercizio dell'attività agriturbistica possono definire forme di collaborazione, disciplinate da specifici accordi scritti, al fine dello svolgimento in comune delle attività agriturbistiche. Tali attività devono essere sempre connesse e complementari con l'attività agricola delle singole aziende e il carattere di principalità deve essere rispettato con riferimento ad ogni singola azienda. Per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), per ogni azienda valgono i limiti di ricettività previsti dagli articoli 12 e 13. Nel caso in cui la collaborazione interessi l'attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), sono considerati ospiti aziendali tutti gli ospiti delle aziende agriturbistiche che hanno sottoscritto gli accordi di collaborazione, nel rispetto dei limiti di ricettività stabiliti nell'autorizzazione comunale, delle vigenti norme igienico-sanitarie e dei requisiti di cui all'articolo 21, comma 2."

ARTICOLO 2

(Modifica dell'articolo 12 della LR 30/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della LR 30/2003 e' sostituito dal seguente:

"1. L'attività di ospitalità e' stagionale ed e' svolta negli immobili di cui all'articolo 17 e nel rispetto del limite massimo di trenta posti letto in camere o in unità abitative o utilizzando entrambe le soluzioni. L'attività di ospitalità oltre il limite di trenta posti letto puo' essere svolta, salvo contraria disposizione degli strumenti urbanistici comunali e comunque entro il limite massimo di quaranta posti letto, esclusivamente mediante l'utilizzo di unità abitative indipendenti."

ARTICOLO 3

(Modifica dell'articolo 18 della LR 30/2003)

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 18 della LR 30/2003 e'

sostituita dalla seguente:

"a) degli edifici, o di parti di essi, e degli annessi agricoli realizzati alle condizioni contenute nelle convenzioni o negli atti d'obbligo di cui all'articolo 5, comma 3 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10 (Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole) ed all'articolo 4, comma 6, della LR 64/1995 per il periodo di validita' delle stesse convenzioni e atti d'obbligo;"

2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 18 della LR 30/2003 e' sostituita dalla seguente:

"b) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r 10/1979, nonche' di quelli costruiti ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 11, della LR 64/1995."

ARTICOLO 4

(Modifica dell'articolo 27 della LR 30/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della LR 30/2003 e' sostituito dal seguente:

"1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione."